



## **AUDIZIONE**

### **Proposta di testo unificato del Relatore**

***recante "Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"***

**Camera dei Deputati  
X Commissione  
(Attività produttive, commercio e turismo)**

**Roma, 10 aprile 2019**

## Documento ANCI

La proposta di testo unificato oggetto dell'audizione odierna è il frutto del lavoro di sintesi fra le cinque proposte di legge che, mediante l'abrogazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, miravano a superare il regime di liberalizzazione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, e sulle quali l'ANCI è già stata audita da questa Commissione lo scorso 2 ottobre 2018.

Confermando l'abolizione della sopra citata norma, la proposta del Relatore acquisisce alcune disposizioni già previste dalle singole proposte di legge, inserendo al tempo stesso alcuni elementi di novità.

Il passaggio, auspicato dalla Proposta di Legge in discussione, da un ampio regime di liberalizzazione ad un regime di disciplina degli orari e delle chiusure impone un'attenta riflessione per valutare l'impatto di tale cambiamento rispetto a tutti i soggetti istituzionali e gli interessi coinvolti. Un'attenta riflessione che, è bene ribadirlo, si inserisce comunque in un contesto d'azione europeo che lascia un significativo margine di manovra, a livello nazionale, nel dare forma alla *deregulation* del settore del commercio al dettaglio, come dimostra la grande varietà di approcci che si registra negli altri Paesi membri, e di cui si è avuto modo di dare conto nel documento presentato nel corso della precedente audizione del 2 ottobre 2018.

In linea generale preme ribadire un principio fondamentale, già espresso nella precedente audizione: l'ANCI è favorevole ad una nuova disciplina del settore che rispetti la **potestà regolamentare dei livelli istituzionali più prossimi all'impresa, ossia il Comune, nell'ambito di limiti certi e ragionevoli e parametri di riferimento chiari, definiti dalla legge nazionale, a determinarne le eccezioni** in ottemperanza agli orientamenti comunitari presenti nella Direttiva Servizi.

Giova infatti ricordare come, fino all'entrata in vigore della norma di liberalizzazione contenuta nel cosiddetto "decreto salva Italia" del 2011, a tutti i Comuni era consentito individuare i giorni (normalmente comprensivi delle domeniche e delle festività del mese di dicembre, nonché di ulteriori domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno) e le zone del territorio nei quali gli esercenti potessero scegliere se derogare o no all'obbligo di chiusura, permettendo inoltre ai titolari degli esercizi aventi sede nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte (o in alcune zone del territorio dei medesimi) di determinare liberamente, nei periodi dell'anno appositamente individuati, gli orari di apertura e di chiusura e derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

La ratio alla base di quella impostazione, a parere dell'ANCI, è tutt'ora pienamente valida e risiede nel fatto che **il commercio al dettaglio costituisce un elemento vitale e caratterizzante per la vita dei Comuni**, travalicando il solo aspetto economico per assumere

una rilevanza socio-culturale peculiare in ogni contesto. Per questo, l'ANCI ritiene che lasciare un margine di intervento all'Ente locale consenta di tarare al meglio le scelte in base ai diversi contesti territoriali. In questo senso, la previsione contenuta all'interno della proposta di Testo Unificato – inserimento dei commi *1-quater* e *1-quinques* all'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - relativa alla definizione concertata a livello regionale di piani che definiscano le deroghe rispetto alle disposizioni generali, va attentamente disciplinata rendendo realmente vincolante la prevista intesa con gli Enti locali e salvaguardando l'autonomia regolamentare comunale. Riteniamo però necessario che il piano sia strutturato in zonizzazioni sub regionali che possano contemplare le diverse esigenze, ad esempio per le località turistiche, con differenziazioni fra quelle d'arte, balneari o montane, o per quelle a vocazione prettamente commerciale. Inoltre, una pianificazione per aree territoriali omogenee permetterebbe di evitare dinamiche concorrenziali fra Comuni limitrofi, molto pericolose in una fase, come quella attuale, di crisi del settore del commercio.

A questo proposito, **l'ANCI invita a porre particolare attenzione alle ricadute della norma sui Comuni ad economia prevalentemente turistica e sulle città d'arte**, vista anche l'abrogazione dell'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ne normava l'eccezione, e invita a riprendere in considerazione la loro peculiarità anche in termini di opzioni relative alle deroghe, dando maggiore margine di manovra all'ente locale.

Il tutto salvaguardando la definizione, a livello nazionale, di parametri generali quali, ad esempio, la tipologia di attività, i prodotti oggetto di vendita prevalente, la vocazione territoriale, la caratteristica dei servizi minimi garantiti, sui quali la proposta di legge potrebbe fornire ulteriori indicazioni.

Un'altra motivazione che l'ANCI ritiene utile rappresentare a sostegno della necessità di riportare a livello locale alcune leve regolatorie risiede nel fatto che, al netto dell'impatto sulle vite dei lavoratori, sui consumi e sull'occupazione, **la liberalizzazione degli orari abbia comportato una serie di modificazioni nelle abitudini quotidiane, nell'organizzazione del lavoro, dei trasporti, ecc. che hanno inciso profondamente sul funzionamento e la vivibilità delle città**, a prescindere dalla loro dimensione. Oltre a comportare una necessaria ridefinizione delle dinamiche di organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici correlati (trasporti, pulizia strade, gestione rifiuti, servizi di polizia locale), si sono generati fenomeni – legati in particolare agli esercizi di vendita del settore alimentare o misto nelle zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione – che pregiudicano il diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo e di conseguenza rendono necessario prevedere la possibilità, per i Sindaci, di limitare l'apertura serale/notturna di questi esercizi.

Una possibilità, questa, nei fatti già introdotta con l'art. 8 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 che, apportando modifiche agli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali, amplia la facoltà dei Sindaci di emanare ordinanze - sia contingibili e urgenti che no - per limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande, purché in presenza di manifeste e motivate esigenze legate alla tutela della sicurezza delle città e del decoro e della vivibilità urbana.

Questa ultima previsione normativa andrebbe contemplata, e conseguentemente armonizzata, con quanto previsto dalla proposta di testo unificato, laddove questa introduce il comma *1-quater* all'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che esclude gli esercizi commerciali al dettaglio ubicati nei centri storici dall'applicazione delle nuove disposizioni su orari e chiusure.

In conclusione, **l'ANCI auspica una disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali al dettaglio**, purché essa sia introdotta con un provvedimento legislativo che identifichi una cornice di riferimento e dei limiti flessibili entro i quali gli Enti locali possano prevedere delle regolamentazioni di dettaglio in grado di adattarsi alle esigenze dei singoli territori e di tutti gli attori che in essi operano.